



La responsabilità aziendale e il rispetto della normativa sociale

- Responsabilità amministrativa esclusiva e autonoma;
- Si aggiunge a quella solidale ex art. 196 c.d.s.
- Si costituisce sulle seguenti fonti giuridiche:
- ✓ art. 10 c. 2 e 3 Reg. CEE 561/2006
- ✓ art. 33 c. 1 e 3 Reg. CEE 165/2014
- Espressa nel codice della strada dall'art. 174 c. 14



Presupposti

 Presupposto necessario è la violazione dei precetti stabiliti dal Reg. CEE 561/2016 commessi dal conducente ed accertati e verbalizzati su strada anche in altro stato membro o terzo;



Una o due responsabilità?

Importante: l'azienda, come desunta dalla carta di circolazione del veicolo con il quale vengono commesse le infrazioni regolamentari, sarà oggetto di una doppia responsabilità in qualità di responsabile in solido rispetto all'atto di contestazione in cui il proprio autista risulta trasgressore e responsabile diretto in virtù della c.d. responsabilità aziendale.



Un bell'esempio

- <u>Facciamo un esempio</u>: il conducente Y dipendente della ditta di autotrasporto x viene sorpreso dagli organi di polizia avendo condotto un autobus per un tempo di 6.00 ore senza alcuna interruzione;
- All'autista verrà notificato un verbale di illecito amministrativo per la violazione dell'art. 174 c. 8 (inosservanza delle prescritte pause o interruzioni)



...continua

- Su tale atto l'azienda comparirà in qualità di obbligato in solido ovvero sarà chiamata a rispondere della sanzione amministrativa pecuniaria allorquando non lo facesse il trasgressore; in capo alla stessa la legge pone la c.d. azione di regresso.
- Successivamente, al ricorrere di alcuni presupposti che vedremo più avanti, la stessa azienda, nella figura del rappresentante legale, sarà oggetto di notifica di atto amministrativo quale responsabile diretto ex art. 174 c. 14 c.d.s. (impresa di autotrasporto inosservante delle prescrizioni regolamentari sui tempi di guida e riposo)



Situazioni particolari: la struttura aziendale e sociale.

- Situazioni particolari:
- ✓ coincidenza conducente-imprenditore persona fisica e l'impresa è individuale, sebbene il CDS non si pronunci in proposito, si applica un'unica sanzione nei confronti del conducente; se l'impresa è in forma societaria occorrerà distinguere tra società di persone (una solo verbale) e di capitali (doppia responsabilità);
- √ doppia responsabilità dell'impresa (diretta e solidale) in caso di conducente dipendente;



Natura e contenuto della responsabilità aziendale

- Tale responsabilità può definirsi oggettiva ovvero posta a carico dell'azienda senza una particolare indagine sul profilo soggettivo della condotta;
- Tale responsabilità è generata comunque da due distinte condotte illecite.



Natura e contenuto della responsabilità aziendale

• Nello specifico:

- √ Violazione di tutte le norme del regolamento (CE) n. 561/2006 che disciplinano la durata dei periodi di guida e riposo (condotta messa in essere dal conducente);
- ✓ omessa tenuta dei prescritti documenti (registro di servizio, ordine di servizio e libretto individuale) oppure tenuta irregolare (documenti incompleti o scaduti) oppure, infine, alterazione degli stessi.



Evoluzione normativa

- Prima della riforma del c.d.s prodotta dalla legge 120/2010 i due focolai di responsabilità dovevano caratterizzare congiuntamente la condotta aziendale;
- Dopo la riforma si è disposta la non dipendenza delle condotte: «L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni del regolamento « ovvero » (precedentemente « e ») non tiene i documenti...";



Responsabilità aziendale e legge 727/78

- L'impresa di trasporto è tenuta a trasferire su memoria esterna i dati giornalieri della memoria del tachigrafo e della carta del conducente: i primi entro 90 giorni e i secondi entro 28. Tali dati rientrino nelle disposizioni sanzionatorie dell'art. 174 c. 14 c.d.s.;
- L'impresa, peraltro, deve conservare per un anno anche i fogli di registrazione, ma la disposizione rientra nella diversa previsione normativa del reg. (CEE) n. 3821/85, art. 14 c. 2 (ora reg. (UE) n. 165/2014, art. 33) che conduce alle sanzioni previste dall'art. 19 l. 727/78



I Controlli di Polizia

Ritorniamo ai controlli stradali:

Una volta emersa la responsabilità del conducente su strada e verbalizzato il relativo illecito, l'organo di controllo dovrà verificare l'esistenza di alcune condizioni che costituiscano la responsabilità aziendale;



I Controlli di Polizia

- ✓ organizzazione dell'attività dei propri conducenti difforme dalle disposizioni del reg. (CEE) 561/2006
- √ e/o per non aver fornito agli stessi la necessaria formazione, adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi
- ✓ ed aver omesso di effettuare i periodici controlli sul loro corretto utilizzo e sul rispetto dei tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo.



I Controlli di Polizia

• Come escludere la responsabilità aziendale ?

✓ ai fini della verifica della correttezza dell'attività di formazione e istruzioni, la responsabilità può essere esclusa quando l'impresa sia in grado di dimostrare che ha fornito un'adeguata formazione e relative istruzioni al conducente. Si considerano sempre adeguate la formazione e le istruzioni impartite al conducente secondo le indicazioni del DD MIT 12.12.2016 n. 215.



Trasformazione della responsabilità aziendale

 Con tale atto Dirigenziale la responsabilità oggettiva delineata in forma rigida dall'art. 174 c. 14 c.d.s. assume invece i contorni di una responsabilità colposa per omissione;



Assolvimento dell'onere formativo I Corsi

- Corsi di formazione durata e programma;
- ✓ I corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, hanno durata minima di 8 ore;
- ✓ È stata invece definita, con la successiva circolare dell'Amministrazione una misura minima di riferimento giornaliera, il modulo formativo, di durata non inferiore a 2 ore;
- ✓ Al termine del corso viene rilasciato ad ogni partecipante il certificato individuale di partecipazione, redatto su modello conforme all'allegato 5 del decreto, della validità di anni 5;
- ✓ Può frequentare ciascun corso di formazione un numero massimo di 40 partecipanti;

Assolvimento dell'onere formativo Centri di Formazione

Sono abilitati a svolgere i corsi di formazione:

- autoscuole e centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;
- enti definiti come "soggetti attuatori" dall'art. 3, c. 2, DPR 29.5.2009 n. 83;
- enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al DM 16.5.1991 n. 198;
- enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui al DD 30.7.2012 n. 207;
- imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato.



Assolvimento dell'onere formativo I Docenti

DOCENTI:

- soggetti già abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC;
- soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori;
- funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC;
- soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
- Possono inoltre essere autorizzati a svolgere docenza nei corsi di formazione, previa richiesta di accreditamento finalizzata alla valutazione delle competenze possedute:
- soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici.



(timbro e firma)

L' attestazione

•	ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO
•	SUL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI
•	(Art. 5, comma 4, del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
•	Si attesta che il/la Sig nat a
•	prov. () ilresidente in
•	mezzo [1]
•	dipendente [2]
•	•
•	dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi
•	iscritta all'Albo degli autotrasportatori al numero
•	al REN al numero
•	•
•	dell'impresa di autotrasporto di viaggiatori
•	Partita IVA
•	•
•	dell'impresa
•	munita di licenza per l'autotrasporto di merci in conto proprio n
•	rilasciata daPartita IVA
•	ha frequentato presso [3]
•	il corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 della durata di ore
•	
•	Nel o nei giorni [4]
•	Luogo e data
•	
•	II DOCENTE [5]



La responsabilità aziendale e il rispetto della normativa sociale

Attività di istruzione:

Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione sull'attività dei conducenti da parte delle imprese le stesse forniscono ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del regolamento (CE) n. 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo.

Il documento di cui al precedente comma ha validità, soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.



Assolvimento dell'onere del controllo

- Il Decreto Dirigenziale MIT 215/2016 ha stabilito, sempre a fini probatori, una procedura di verifica standard che avviene contestualmente al cosiddetto "scarico" dei dati delle memorie di massa dei tachigrafi da parte delle imprese che, come è noto, deve avvenire al massimo ogni novanta giorni.
- La verifica consiste in un analisi approfondita dell'attività del conducente nell'arco temporale preso in considerazione e, a seguito di tale analisi, viene redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
- Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche; qualora invece, nell'arco del periodo di tempo preso in considerazione, emergessero irregolarità o scostamenti rispetto alla legittima attività di guida, tali scostamenti dovranno essere rilevati nel resoconto scritto nel quale saranno altresì indicati i provvedimenti eventualmente adottati.




Cosa detenere a bordo per evitare la responsabilità aziendale.

- Attestato di frequenza del corso sul buon funzionamento dei tachigrafi secondo modulistica ministeriale;
- Documento in forma libera attestante le istruzioni fornite ai conducenti sulle norme di comportamento da seguire al fine di preservare i dettami del Reg. CEE 561/2006;
- Documento in forma libera attestante le attività di controllo e analisi delle risultanze tachigrafiche;

Come si dimostra la buona organizzazione aziendale e del viaggio ?

Il Ministero dell'interno, con la nota di indirizzo 24.3.2017, prot. n.300/A/2438/17/111/20/3 ha, infatti, precisato che "non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l'attività dei conducenti". Tuttavia, allo scopo di attenuare l'afflittività generata dall'automatica contestazione dell'art. 174, c. 14, CDS per ogni violazione delle disposizioni del reg. (CE) n. 561/2006 commessa da ciascun dipendente dell'impresa, il Ministero dell'Interno ha cercato di trovare punto di equilibrio nell'individuazione di tutte quelle infrazioni lievi che presuppongono in modo evidente l'assenza di carenze organizzative.



 Infatti, premesso che ogni violazione delle disposizioni del reg. (UE) n. 165/2014 e del Capo II del reg. (CE) n. 561/2006 non è di per sé indice di cattiva organizzazione dell'attività dei conducenti, si può presuntivamente escludere la responsabilità dell'impresa solo quando le violazioni sono riconducibili a condotte messe in essere esclusivamente dal conducente.

Come si dimostra la buona organizzazione aziendale e del viaggio ?

• In tali casi, infatti, l'organo di Polizia non ha bisogno di verificare concretamente la corretta organizzazione del lavoro da parte dell'impresa. In tutti gli altri casi, invece, è l'impresa a dover dare prova di aver correttamente svolto le attività sopraindicate attraverso strumenti giurisdizionali o ricorsi amministrativi.



Importante: le infrazioni minori

- Possono ritenersi infrazioni lievi quelle che non rendono manifesta una disfunzione organizzativa, quali sono ad esempio quelle relative al reg. (CE) n. 561/2006 definite come infrazioni minori (IM) nell'allegato III del reg. (UE) della Commissione 18.3.2016 n. 2016/403.
- La classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione ha lo scopo di portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada.



Infrazioni Minori

Superamento della guida giornaliera di 9 o 10 ore	fino ad 1 ora
Superamento della guida settimanale di 56 ore	fino a 4 ore
Superamento della guida bisettimanale di 90 ore	fino a 10 ore
Superamento della guida ininterrotta di 4:30 ore	fino a 30 minuti
Insufficiente riposo giornaliero di 11, 3+9 o 9 ore	fino ad 1 ora
insufficiente riposo giornaliero in multipresenza di 9 ore	fino ad 1 ora
Insufficiente riposo settimanale ridotto di 24 ore	fino a 2 ore



Infrazioni Minori

Insufficiente riposo settimanale regolare di 45 ore	fino a 3 ore
Superamento dei 6 periodi di 24 ore dal riposo settimanale	fino a 3 ore
Superamento dei 12 periodi di 24 ore dal riposo settimanale	fino a 3 ore

Modalità di applicazione delle sanzioni all'impresa Come procede l'organo di polizia

- A seguito dell'accertamento di un'infrazione commessa dal conducente, l'organo di polizia stradale è chiamato a valutare la responsabilità dell'impresa sulla base degli elementi e delle condizioni già viste.
- se il conducente ha commesso una delle violazioni classificate come lievi (IM: infrazioni minori) dal regolamento (UE) 2016/403 e il conducente stesso (nell'immediatezza del contesto) o l'impresa (entro breve tempo successivo e comunque prima della redazione del verbale) possono esibire adeguata documentazione che attesti la corretta esecuzione dell'attività di formazione, istruzioni e controllo, la responsabilità dell'impresa viene esclusa direttamente dall'operatore di polizia che non redige alcun verbale di contestazione della violazione di cui all'artt. 174, c. 14, CDS;
- <u>Attenzione</u>: assume rilievo anche la frequenza delle infrazioni, non può ritenersi lieve l'infrazione commessa in maniera reiterata e sistematica;

Modalità di applicazione delle sanzioni all'impresa Come procede l'organo di polizia

- Quando, invece, il conducente ha commesso una violazione diversa da quelle classificate come lievi, anche in presenza di attestazione di corretta esecuzione di formazione, istruzioni e controllo, la responsabilità dell'impresa non può essere esclusa immediatamente dall'operatore di polizia che ha accertato la violazione;
- In tali casi, a seguito dell'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente, viene sempre redatto un altro verbale che deve essere notificato all'impresa. Ciò non esclude la possibilità di dimostrare in sede giudiziaria o amministrativa la propria estraneità, dando prova della corretta esecuzione delle attività sopraindicate di formazione, istruzioni, controllo ed organizzazione del lavoro;

Modalità di applicazione delle sanzioni all'impresa Come procede l'organo di polizia

- In ogni caso, ai fini della procedura sopraindicata, la vigente normativa non impone al conducente di portare a bordo del veicolo la documentazione relativa all'attiva di formazione, istruzioni e controllo svolta dall'impresa da cui dipende e, quindi, la responsabilità dell'impresa può essere esclusa direttamente al momento del controllo su strada solo se il conducente esibisce spontaneamente tale documentazione agli organi di controllo.
- Gli organi di controllo non hanno alcun obbligo di richiedere al conducente o all'impresa l'esibizione della documentazione citata e, quindi, in assenza di dimostrazione del conducente o dell'impresa da cui dipende, sono tenuti, in ogni caso, a contestare la violazione di cui all'art. 174, c. 14, CDS




Sperando non capiti mai...

Y.	MINISTRIO DELL'INTERRO DIBARTIMENTO DELLA ES.	SEZIONE POLIZIA STRADALE GORIZIA VIA POLA 7 - 34170 - TEL., 0481 528111 email: polstradases.go@poliziadiatato.it	2.0 6.2 6.5 Mod. 352 Pol. Str.
			Verbale No. PTR :
o data Loc. comune	17 / 11 / 2018 alle ore 06 29 atk A34 - BARRIERA DI VILLESSE VILLESSE	della strada Tipo Strada(1) AA34 Prov. GO C	
ome ito/a a rsiderAe a	RESSORE; Cogn.	C.F.P.I.	Nato ii / / / State
dirizzo itente Cat.	Num. Rilosciata II	/ / Prov.	M F P.G. Uso tenti
oo velcolo	ATVT Tergs State RIMS Targs State	MCPC Kg Tara K	the same and the s
BBLIGATO me to/a a sidente a	DINSOLIDO RECE Los Prop. Cogn.	G.P.P.I.	Nato
ha violate TRE norme opatentato serizione in ART. 1744 CONSENT TEMPI DI PTR 1909/	2) Vel. Rim.	174 / 14 / 6 1 / / / / 6 4 Totale da pagare COSE IN CONTO TERZI ORGANIZZAVA IL L COLAM. CEE 561/2006. IN PARTICOLABE PI	ER QUANTO RIGUARDA IL RISPETTO DI
RICORSI (OBBLIGO	A' DI PAGAMENTO per violazioni diverse dal CDS e L.727/75 (v. r (v.retro) Ga AL PREFETTO DI GORIZIA DI ESIBIZIONE (Vedi istruzioni allegate) SI NO	In elt. el 6b GIUDICE DI PACE DI GC	NON E' AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DRIZIA (GO) gli Go
SANZIONI	guida Certificato di idonoità alla guida Carta circolazione ACCESSORIE SI NO X		
	cauzione o Pagamento Oltre sogg. (V. retro)	viol. 1) 652,50 viol. 2)	viol. 3)
	ULTERIORMENTE RIDOTTO PER PAGAMENTO ENTRO 599.		viol. 3)
	ert. 202/o 207 ricevuta la somma di	quale pagamento in misura ri	idottaversata a titolo di cauzione
ertatore 1 arte riserv	ota all'ufficio (Rir. Assertatore 2	Il Trasgressore 	L'obbligato in solido Notificato obbligato N° Bollet
100	>		



Qui non aveva a bordo le giuste documentazioni



Classe di rischio aziendale

- Alle imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, viene attribuito un indicatore della loro classe di rischio definita in base al numero e alla gravità delle infrazioni in materia di disciplina sociale e tachigrafi . Le relative contestazioni, accertate su strada dagli organi di polizia stradale, sono comunicate, con modalità telematiche, dall'organo accertatore, al Centro elaborazione dati del DTT entro 30 giorni dalla definizione della contestazione.
- Le segnalazioni devono essere complete di denominazione e sede dell'impresa, numero di targa del veicolo o del complesso veicolare con cui è stata commessa l'infrazione, indicazione dell'infrazione e della sua gravità.

Le imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni sono iscritte in apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quindi, utilizzando le tabelle all'uopo predisposte, viene loro assegnato un punteggio: quelle che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato e segnalate alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dispone l'accesso ispettivo presso la sede delle imprese e i controlli di propria competenza nell'anno di validità dell'indicatore di rischio.



Attenzione alla licenza

- I commi dal 15 al 18 dell'art. 174 c.d.s. propongono una complessa procedura sanzionatoria avente ad oggetto il titolo abilitativo o l'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo con il quale le infrazioni al regolamento CEE 561/2006 vengono commesse
- Infatti se a seguito di diffida da parte degli enti preposti al rilascio delle licenze, il titolare dell'impresa non provveda alla regolarizzazione dell'inadempienza scatta la sospensione da uno a tre mesi della titolo autorizzativo.



Attenzione alla licenza

- Se l'impresa di autotrasporto reitera comportamenti illeciti il provvedimento sanzionatorio può consolidarsi in revoca o decadenza del titolo.
- Si applicano le disposizioni della legge 395/2000 art. 5 c. 6 (perdita requisito onorabilità)

